

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

delle signore:

1) ATTARDO Concettina, nata ad Agrigento il 07.10.1965 e residente in Palma di Montechiaro (AG) nella via Mantegna n. 77, c.f. TTRCTT65R47A089Q;

2) MAZZARELLA Maddalena, nata il 21.12.1958 ad Agrigento ed ivi residente nella via Alessio Di Giovanni n. 7, c.f. MZZMDL58T61A089L;

3) PARELLO Salvatrice, nata ad Agrigento l'8.01.1969 e residente in Favara (AG) nella via Torino n. 78, c.f. PRLSVT69A48A089T;

4) SANFILIPPO Giovanna Maria Gabriella, nata a Licata (AG) il 12.09.1965 e residente in Favara (AG) nella via Pietro Vita n. 18, c.f. SNFGNN65P52E573L.

Tutte rappresentate e difese, giuste procure speciali su fogli separati, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X), del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18 ed elettivamente domiciliate presso la pec del difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata inserita in ReGIndE: limblici@avvocatiagrigento.it, con numero di fax 09225098037.

Appellanti

CONTRO

- **MIUR- Ministero dell'Istruzione** (già Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma nella via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege.

Appellato

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - posto comune - partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento

PER L'ANNULLAMENTO e/o LA RIFORMA

della sentenza n. 2964/2020 del 3.03.2020 emessa dal Tar Lazio - sede di Roma - Sezione III bis nel procedimento 1191/2020 N.R.G. pubblicata il 5.03.2020, non notificata.

Breve ricostruzione dei fatti

Con ricorso al TAR del Lazio le odierne appellanti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia, di accertare la nullità o procedere all'annullamento dei seguenti provvedimenti: nota del 11.12.2019 (priva di numero protocollo); nota prot. n. 722 del 24.01.2020; nota n. prot. 14563 dell'11.12.2019; nota prot. 14460 del 10.12.2019), con i quali l'USR Sicilia A.T. di Agrigento ha espresso il rifiuto ad adempiere alle diffide inviate dalle ricorrenti (rispettivamente a mezzo raccomandata n. 15349301154-9 del 7.12.2019, n. 15346062660-1 del 6.12.2019, n. 15349301125-3 del 7.12.2019 ed a mezzo pec del 30.12.2019); con dette le stesse diffide chiedevano l'annullamento in autotutela di tutti gli atti concernenti la mobilità territoriale "coatta", a cui erano state sottoposte nell'a.s. 2016/17 in ragione dell'O.M. 241/2016; per l'effetto, chiedevano il ripristino della situazione antecedente alle operazioni di mobilità straordinaria, con conseguente diritto ad essere confermate definitivamente nella provincia di Agrigento, sede di prima immissione in ruolo nell'a.s. 2015/16.

A fondamento delle relative richieste invocavano la situazione determinatasi a seguito dell'annullamento da parte del Tar del Lazio dell'O.M. 241/2016 attuativa della mobilità - nonché dell'annullamento dell'intero procedimento amministrativo.

Premettevano di essere insegnanti di ruolo nella scuola primaria - posto comune; di essere stata assunte nell'agosto del 2015 nell'ambito del piano straordinario di assunzioni (previsto dalla L. 107/2015 la c.d. Legge sulla "Buona Scuola") con immissione in ruolo nella provincia di residenza (Agrigento); rappresentavano e documentavano che l'anno successivo all'immissione in ruolo erano state costrette a partecipare alle operazioni di mobilità scolastica straordinaria a livello nazionale al fine di ottenere l'assegnazione definitiva di sede; lamentavano e denunciavano che al termine delle suddette operazioni erano state trasferite, senza alcuna logica e legittima motivazione -stante la piena disponibilità dei posti già occupati-, in sedi molto distanti da quelle originariamente attribuite (Agrigento).

Preso atto delle molteplici sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato che avevano disposto l'annullamento della procedura di mobilità 2016/17, nonché l'annullamento dell'O.M. 241/2016 - intimavano all'Ambito Territoriale di Agrigento di "estendere l'applicazione della decisione anche alla propria posizione con ripristino della posizione antecedente al trasferimento per assegnazione di ambito nazionale 2016/17 e conferma sulla sede provvisoria di immissione in ruolo in provincia di Agrigento".

L'Ambito Territoriale di Agrigento riscontrava le richieste con rifiuti espressi. Le note di rifiuto venivano tempestivamente impugnate innanzi al Tar del Lazio.

Alla Camera di Consiglio del 3 marzo 2020, il Collegio, disattendendo una sua pronuncia su identica vicenda (sentenza n. 13069/2019) e mutando orientamento, emetteva sentenza in forma semplificata di rigetto con compensazione delle spese

di lite, stante la peculiarità della situazione giuridica e la sussistenza di orientamenti della giurisprudenza non conformi.

IN DIRITTO

Error in iudicando – Erroneità della sentenza n. 2964/2020 resa dal T.A.R. LAZIO – Sezione Terza bis nella parte in cui rigetta entrambi i motivi di ricorso. Erronea qualificazione e valutazione degli effetti del giudicato amministrativo nella fattispecie oggetto di causa. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

La sentenza qui impugnata risulta errata in punto di diritto ed in punto di fatto.

Come già esposto in narrativa, le insegnanti hanno censurato i rifiuti espressi dell'amministrazione appellata, sotto un duplice profilo a cui corrispondono altrettanti motivi di ricorso.

Con un primo motivo hanno rilevato la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione di giudicato avente effetti erga omnes; con un secondo motivo, invece, ne hanno chiesto l'annullamento per difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Il Collegio ha rigettato le richieste delle ricorrenti motivando, per relationem, e facendo richiamo alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 27.02.2019, esprimendosi nel modo che segue: *“Il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c. I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile –*

logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato” (pagina 3 della sentenza).

Nel caso di specie, secondo il TAR del Lazio, non sussisterebbe quel legame indissolubile fra la posizione delle ricorrenti e la posizione dei destinatari, parti in causa, delle sentenze che hanno annullato gli effetti dell'O.M. nei loro confronti.

Secondo il Collegio, l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri; gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuta nel giudicato.

In relazione ai limiti soggettivi del giudicato, la sentenza continua rilevando che la decisione acquista efficacia erga omnes solo nei casi di atti a contenuto inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, secondari (regolamenti) o amministrativi generali, rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori, in relazione ai quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”(pagina 4).

Nel caso di specie, secondo la sentenza appellata, non sussistono le condizioni affinché il giudicato espliciti effetti erga omnes.

Il TAR, a conclusione del suo procedimento argomentativo, osserva che il giudicato amministrativo incontra i limiti dei rapporti giuridici esauriti e nel caso di specie, non avendo la parte tempestivamente impugnato l'O.M. ed il proprio trasferimento, ha determinato l'esaurimento del relativo rapporto giuridico.

Il ragionamento, sebbene fondato su precedenti significativi, non coglie nel segno.

La questione giuridica sottesa alla vicenda in esame, come è chiaro, attiene sostanzialmente agli effetti conseguenti alle molteplici decisioni del Tar e del Consiglio di Stato che si sono pronunciate in maniera costante e lineare in merito ai gravi profili di illegittimità dell'intero impianto della procedura di mobilità 2016/17 disegnato dall'O.M. 241 dell'8 aprile del 2016.

La medesima Sezione Terza Bis del Tar Lazio, in un collegio presieduto dallo stesso Presidente e con la presenza dello stesso Primo Referendario, con sentenza n. 13069 pubblicata appena tre mesi prima, e precisamente in data 14.11.2019 - non appellata (proc. n. 9739/2019), analizzando identica vicenda era pervenuta a conclusioni diametralmente opposte.

La sentenza è significativa e merita di essere qui evocata perché la stessa dà atto *“dell’annullamento della procedura di mobilità interprovinciale indetta con l’O.M. n. 241/2016, pronunciata dalla Sezione **con almeno dieci sentenze**, la prima delle quali è la n. 9922 del 10 settembre 2018”* e perché, nel ricostruire la vicenda, richiama il precedente del Consiglio di Stato, che riconosce¹ la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto era stato gravato in via principale e diretta un atto generale di macro organizzazione esplicante effetti su tutto il territorio nazionale e sulla posizione di migliaia di docenti coinvolti nell'avversata procedura di mobilità.

Al fine di procedere oltre nel ragionamento, questa difesa ritiene opportuno segnare i seguenti punti fermi, sui quali saranno poi sviluppate le riflessioni univoche a sostegno delle ragioni dell'appello:

- 1) l'intera procedura di mobilità di cui all'O.M. n. 241/2016, per effetto della quale l'appellante è stata trasferita in maniera forzata dalla provincia di

¹ ordinanza n. 3084/2017 pubblicata il 21.07.2017, seguita da sentenza 4562/2017 pubblicata il 2.10.2017.

Agrigento a quella di Mantova, è stata annullata dalla Sezione Terza Bis del Tar Lazio con plurime sentenze (9922/2018, 9924, 9929 et similia del 10 settembre 2018) nonché dal Consiglio di Stato con ha confermato le pronunce del TAR con sentenze 8873 e 8474/2019 pubblicate il 13.12.2019, 881/2020 pubblicata il 4.2.2020;

- 2) è stata annullata l'O.M. n. 241/2016;
- 3) tutte le sentenze in parte non sono state appellate ed in parte sono passate in giudicato di recente;
- 4) l'annullamento sia della procedura di mobilità, che dell'O.M. che l'ha disciplinata, è stato determinato da un vizio inscindibile dell'intero procedimento, vale a dire perché “è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola..... Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.” Il Consiglio di Stato con le sentenze che hanno rigettato l'appello del MIUR, delineando meglio la natura del vizio, ha chiarito che: “l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso.” (CdS 881/2020 del 4.2.2020).

Partendo da queste premesse fattuali, il ragionamento del Tar che ha rigettato il ricorso delle odierne appellanti, non rinvenendo “un legame indissolubile fra la posizione della ricorrente e la posizione dei destinatari, parti/ in causa, delle sentenze che hanno annullato gli effetti dell'O.M. nei loro confronti?” perde ogni sua potenziale capacità persuasiva.

I vizi accertati degli atti presupposti (O.M. 241/90 e procedimento informatico di mobilità) non sono tali da avere effetto meramente viziante ma, semmai, effetto

caducante su tutti gli atti consequenziali, vale a dire anche sul procedimento di mobilità subito dalle appellanti.

A ben vedere, inoltre, non è possibile tenere distinte la procedura informatica di mobilità e la sub procedura di mobilità che ha riguardato le appellanti, dal momento che si tratta di unico procedimento sviluppato in forma simultanea che ha avuto per oggetto la comparazione delle domande di tutti i partecipanti e l'assegnazione di sede finale.

Esiste, senza dubbio, una netta ed inscindibile relazione tra O.M., procedura di mobilità e trasferimento delle odierne appellanti, ponendosi e collocandosi la procedura di mobilità (nel suo insieme) ed il trasferimento delle suddette insegnanti da Agrigento a città del Nord Italia nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza della seconda rispetto alla prima.

Senza indugiare troppo sul profilo informatico della procedura di mobilità, al fine di ribadire l'inscindibilità delle operazioni, è sufficiente evidenziare che il software esegue un "algoritmo" ossia una sequenza ordinata di operazioni deterministiche, il quale elabora in sequenza dei "record" ciascuno dei quali contiene dei "campi" che rappresentano: identità, punteggio, dati anagrafici, preferenze di un docente, etc. compilando, modificando, ordinando tabelle, verificando vincoli di integrità referenziale dell'intero database e che, detto in sintesi, partendo da una serie di dati in input, produce una serie di dati in output: vale a dire i nomi dei trasferiti e le relative sedi. Non esiste, dunque, un qualche algoritmo personalizzato per ogni docente, non esiste un sub-procedimento per ogni singolo docente che abbia un comportamento diverso da quello usato per altri docenti; ma i docenti sono esaminati in sequenza e le assegnazioni delle sedi altrettanto.

Pertanto tali assegnazioni sono concatenate l'una con l'altra. Se una assegnazione è viziata da errore, questo si ripercuote inevitabilmente sulle altre assegnazioni.

Quanto alle fasi temporali dello svolgimento di tali operazioni, si tratta di una sequenza di calcoli solitamente eseguite su server dotati di processori con elevata potenza di calcolo che possono elaborare migliaia di operazioni anche in frazioni di secondo.

La tesi della scindibilità delle posizioni, di conseguenza, appare ictu oculi insostenibile.

Nel procedimento che ha interessato le appellanti ed i destinatari della sentenza di annullamento della procedura vi è stata, si ripete, **un'intensità del rapporto di consequenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo**, con effetto caducante visto il rapporto immediato, diretto e necessario; l'atto successivo si pone, infatti, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi.

Vengono soddisfatte, pertanto, tutte quelle condizioni che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene necessarie perché possa riconoscersi un effetto caducante e non meramente viziante (CFR Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 27 febbraio 2019 n. 5, Presidente Patroni Griffi, Est. Giovagnoli).

L'effetto automaticamente caducante consente di ritenere superata la questione relativa all'omessa tempestiva impugnazione dell'O.M. e del proprio trasferimento; nel caso di specie non viene in rilievo un rapporto giuridico esaurito, poiché l'annullamento della procedura presupposta non può che determinare effetti diretti ed a cascata sul provvedimento finale di trasferimento; l'effetto demolitorio del

giudicato comporta automaticamente il ripristino dello status quo ante alla mobilità 2016/17, senza necessità di ulteriore provvedimento per gli effetti conformativi (come, invece, avvenuto per i ricorrenti di cui alle sentenze di annullamento, che, a differenza delle appellanti, rivendicavano l'assegnazione di nuova sede rispetto a quella assegnata).

L'annullamento della procedura in sé stessa, consente di superare l'aspetto inerente all'annullamento dell'O.M. e dei suoi effetti sui terzi non ricorrenti; sul punto, appare coerente il ragionamento sviluppato dal TAR prima del mutamento di giudizio (sentenza 13069 pubblicata 14.11.2019 Ingraio /MIUR), mentre il richiamo fatto ad Adunanza Plenaria n. 5 del 2019 risulta inconducente perché totalmente diverse sono le fattispecie.

Nel caso affrontato dall'A.P., i ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto all'inserimento tardivo in GAE, a seguito della sentenza definitiva di annullamento di un Decreto Ministeriale adottato anni prima (nel 2014).

Il Supremo Consesso amministrativo nella pronuncia in oggetto afferma che un giudicato amministrativo ha effetti erga omnes in casi specifici ed eccezionali, elencando in maniera precipua dette ipotesi:

a) l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta nell'art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, proprio presupponendo tale efficacia, prevede che il decreto decisorio di un ricorso straordinario che pronunci l'annullamento di un atto normativo deve essere pubblicato nelle stesse forme dell'atto annullato);

b) l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione);

c) l'annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune);

d) l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale).

Ebbene, anche a non voler considerare l'O.M. come atto plurimo inscindibile (come più volte affermato dallo stesso TAR Lazio) - ipotesi di cui al punto b- , la stessa può essere diversamente qualificata come atto plurimo scindibile annullato per vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (secondo la definizione più volte fornita dal Consiglio di Stato) - ipotesi di cui al punto c).

L'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, la quale può certamente essere assimilata ad un bando di concorso che indice una procedura concorsuale, è stata annullata dal TAR per un vizio comune all'unica ed infrazionabile procedura informatica elaborata dall'algoritmo, vale a dire per violazione del principio di trasparenza e di partecipazione procedimentale e di quello relativo all'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative che hanno comportato una frustrazione del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., nonché l'impossibilità di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale.

Lo stesso Consiglio di Stato ha ribadito che *“l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della*

sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso” (Consiglio di Stato sentenza n. 881/2020).

L’annullamento dell’O.M., in questo modo, può essere qualificato come annullamento di atto plurimo scindibile mentre la comunanza dell’unico vizio è tale da determinare effetti caducatori inscindibili; l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto amministrativo a contenuto generale dispiega effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell’atto caducato.

Venendo meno il “bando di concorso” (l’Ordinanza ha concretamente previsto le modalità di svolgimento delle operazioni di mobilità) per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari diretti dell’O.M., vengono meno tutti i provvedimenti che ne sono diretta conseguenza (nel caso di specie i trasferimenti disposti a seguito della mobilità 2016).

Ed è questo che le appellanti hanno chiesto con ricorso introduttivo di primo grado: l’accertamento di un effetto inscindibile caducatorio legato alla sentenza di annullamento, il quale comporta a sua volta la reviviscenza della situazione esistente prima dell’adozione dei provvedimenti caducati.

Quanto fin qui detto conferma la fondatezza del secondo motivo di ricorso al TAR Lazio.

La motivazione adottata dall’Ufficio periferico del MIUR nelle nota impugnate in primo grado risulta illogica e contraddittoria laddove pone alla base della decisione esclusivamente l’art. 41, comma 6, D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008 in combinato disposto con l’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le norme in oggetto, relative alla proroga del divieto di estensione del giudicato di decisioni giurisdizionali non più impugnabili, sono inapplicabili al caso de quo. La motivazione, pertanto, risulta infondata e non coglie nel segno: nel caso in esame, infatti, non ci troviamo di fronte alla tipica ipotesi di sentenza amministrativa operante solo inter partes, ma in quella opposta di giudicato amministrativo con effetti ultra partes.

Sul punto appare sufficiente richiamare la giurisprudenza già citata nel ricorso al TAR secondo la quale, *“L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile (quale la lex specialis di un bando di concorso), produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di “atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri” (v. Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289; id., 19 dicembre 2016, n. 5380; id., 27 dicembre 2016, n. 5469; con specifico riferimento all’annullamento dell’art. 5, comma 6, del bando oggetto del presente giudizio, v., ex plurimis, le sentenze n. 7015/2018, n. 6965/2018 e n. 1843/2017 di questa Sezione, con ulteriori richiami)”* (Consiglio di Stato sentenza n. 3480/2019, nello stesso senso Consiglio di Stato sentenza n. 2907/2017).

In ordine alla domanda di risarcimento del danno e gli effetti dell’annullamento nei confronti delle ricorrenti.

Con il ricorso introduttivo, le appellanti hanno chiesto di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, di ripristinare la situazione antecedente al trasferimento disposto in seno alla mobilità straordinaria 2016/17, con assegnazione delle sedi comprese nella provincia di Agrigento, inizialmente attribuite.

Quella appena descritta, che rappresenta l'attuazione dell'effetto demolitorio (e non meramente conformativo) del giudicato invocato, è l'unica misura idonea a salvaguardare la posizione delle appellanti, le quali in fase di immissione in ruolo hanno beneficiato dell'assegnazione di una sede nella provincia di residenza.

Vale la pena di ricordare che la partecipazione al piano straordinario di cui alla legge 107/2015 venne rappresentata come l'ultima chances della stabilizzazione, stante il divieto, introdotto dal comma 131 della legge 107, di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili al personale docente, educativo e ATA che abbia già svolto 36 mesi di supplenza su tali posti.²

La tanto agognata stabilizzazione è stata l'anno successivo frustata dal trasferimento forzato a migliaia di chilometri di distanza.

Per tutto quanto sopra esposto, le appellanti, in atti rappresentate e difese, chiedono che

VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO,

in accoglimento dell'atto di appello disporre la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. **2964/2020** Reg. Prov. Cau. del 3.03.2020, depositata in data 5 marzo 2020, resa nel procedimento n. 1191/2020 Reg. Ric., e per l'effetto dichiarare nulle e/o illegittime o annullare le note impugnate con il ricorso in primo grado; conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente a disporre il ripristino della situazione ante espletamento della procedura di mobilità di cui all'O.M. n. 241/2016 con riassegnazione della prima sede assegnata in fase di immissione in ruolo nella provincia di Agrigento.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

² Il comma 131 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' stato successivamente abrogato dal decreto dignità decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96

Il sottoscritto difensore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminato ed è soggetta ad un contributo unificato di euro 487,50 .

Richiesta di autorizzazione notifica ai controinteressati per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Limblici, ai fini della notifica del presente ricorso ai controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile, stante il numero rilevante e la difficoltà di individuare tutti i destinatari,

chiede

di essere autorizzato ad effettuare la notifica ai controinteressati mediante l'inserimento di apposito avviso, con indicazione delle parti e sunto dei motivi, nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, o ove il Consiglio di Stato lo ritenga opportuno, mediante pubblicazione del testo del ricorso, ovvero secondo le diverse modalità che saranno dallo stesso disposte.

Si allegano:

1. Sentenza impugnata n. 2964/2020 in copia conforme.
2. Fascicolo di primo grado;

Favara, 29 settembre 2020

Avv. Giuseppe Limblici